

Revoca dell'incarico e potere di autotutela

T.A.R. Lombardia - Sede di Milano - Sez. I – 29 giugno 2011 n. 1606/2011

Annullamento dell'atto in autotutela – giurisdizione del G.A. – inesistenza di limiti temporali al potere di autotutela – criterio della ragionevolezza

Mancata sottoscrizione dell'atto amministrativo e mancata assunzione del relativo impegno di spesa - nullità dell'atto

La controversia avente ad oggetto l'annullamento di ufficio o la revoca di un incarico professionale non riguarda la validità e l'efficacia del contratto ma il legittimo uso del provvedimento in autotutela; l'atto di autotutela che incide sull'affidamento di un incarico professionale è espressione di potestà pubblicistiche che incidono sulla fase costitutiva del rapporto e come tale rientra nell'ambito di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Il potere di autotutela esercitabile dalla P.A. non incontra limiti di tempo se non quelli derivanti dal criterio di ragionevolezza.

La mancata sottoscrizione in calce al provvedimento comporta la nullità radicale dell'atto non essendo altrimenti possibile verificare se l'agente firmatario sia dotato di competenza a emettere l'atto.

L'atto con cui l'Organo Comunale affida a un professionista l'incarico della redazione di un progetto di Opera Pubblica è valido e vincolante nei confronti dell'Ente soltanto qualora contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte con la conseguenza che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta la nullità della determinazione in parola che si estende al contratto di prestazione d'opera poi stipulato con il professionista